

STATUTO

In data 24 novembre 1995, con l'assemblea generale dei genitori del Liceo Scientifico Statale "G. B. Grassi" di Saronno, è stato costituito il primo Comitato dei Genitori.

Premessa

Il Comitato Genitori non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitico e democratico e persegue fini educativi. È uno degli organi che consente la partecipazione dei genitori nella scuola, al fine di contribuire alla formazione di una comunità scolastica che colleghi con la più vasta comunità sociale civile.

L'Assemblea del Comitato Genitori è un momento di partecipazione democratica che si occupa di tutti i problemi riguardanti la scuola ed i rapporti tra scuola e famiglia, tra scuola e società, creando un collegamento con gli organi collegiali.

Art. 1 Sono membri di diritto del Comitato Genitori, i rappresentanti di classe eletti annualmente dai genitori ed i rappresentanti dei genitori eletti nel Consiglio d'Istituto.

Art. 2 L'assemblea generale dei genitori convocata ogni anno dopo la nomina dei rappresentanti negli organi collegiali, elegge:

- a) un Presidente, un Vicepresidente e un segretario a maggioranza relativa dei presenti in unica votazione. (Sarà eletto Presidente chi ottiene il maggior numero di preferenze e, Vicepresidente il secondo classificato).
- b) i membri del Direttivo di Coordinamento del Comitato (fino a un massimo di n. 15 componenti), costituito da genitori rappresentanti di classe e non, e dai rappresentanti dei genitori eletti nel Consiglio d'Istituto.

Art. 3 Qualora nell'Assemblea Generale di inizio anno non venisse effettuata nessuna nomina, l'Assemblea dei Genitori verrà considerata disciolta e gli eventuali fondi residui dovranno essere devoluti a favore della Scuola scegliendo, all'occorrenza, il capitolo a cui destinarli.

Art. 4 Il Presidente rappresenta il Comitato dei Genitori nei confronti delle altre famiglie, degli organi istituzionali dell'Istituto scolastico, delle altre scuole del Comune, degli Enti Locali. Egli riunisce il Direttivo di Coordinamento e convoca il Comitato dei Genitori.

Art. 5 Il Direttivo di Coordinamento si riunisce presso l'Istituto una volta al mese e precisamente il primo giovedì.

Elabora le proposte e focalizza i problemi emersi negli incontri del Comitato Genitori, ottimizza impegno ed energie volte all'attuazione delle proposte ed alla risoluzione dei problemi, sensibilizza e coinvolge le componenti chiamate a farsene carico.

Art. 6 Il Comitato Genitori si riunisce presso l'Istituto una volta al mese e precisamente il terzo giovedì. Nel rispetto dell'art. 3 comma 3 della "Legge sull'autonomia Scolastica" (DPR n. 275 dell'8 marzo 1999) ha come obiettivo prioritario l'elaborazione di proposte ed iniziative di carattere socioculturale, finalizzate alla costruzione della rete formativa Scuola-Territorio pertanto a tale proposito:

- 1) ricerca e mantiene rapporti con i Comitati Genitori delle altre scuole;
- 2) informa il Dirigente scolastico ed il Consiglio d'Istituto riguardo situazioni di disagio, di cui è a conoscenza;
- 3) organizza autonomamente iniziative di formazione e di aggregazione per i genitori;
- 4) reperisce fondi per finanziare specifiche attività proposte dal Comitato stesso;
- 5) formula proposte al Collegio dei Docenti e al Consiglio d'Istituto in merito a:
 - a) interventi di manutenzione degli edifici scolastici;
 - b) iniziative di formazione per i genitori;
 - c) educazione alla salute, educazione stradale, educazione ambientale, educazione interculturale;
 - d) Piano Offerta Formativa (finalità educative e organizzazione scolastica);
 - e) Ogni altra questione che, nel rispetto della libertà d'insegnamento, contribuisca a rendere la scuola centro riconosciuto e riconoscibile di sviluppo sociale e culturale del territorio.

Art. 7 L'assemblea è aperta a tutti i genitori i quali, hanno diritto di parola ma non di voto (fatto salvo casi particolari che verranno decisi al momento stesso dell'assemblea su proposta dei rappresentanti). Il Comitato Genitori può inoltre essere convocato dal Presidente nei seguenti casi:

- 1) Su richiesta al Presidente di almeno 10 genitori rappresentanti di classe.
- 2) Su richiesta del Consiglio d'Istituto.

L'avviso con l'ordine del giorno verrà comunicato a rappresentanti di classe e contemporaneamente affisso all'albo della scuola.

Il rappresentante di classe, impossibilitato a partecipare alle riunioni del Comitato Genitori, può delegare un altro genitore della propria classe il quale parteciperà all'assemblea con diritto di voto.

Art. 8 L'Assemblea del Comitato Genitori si ritiene valida qualunque sia il numero dei presenti. Sono approvate le delibere che abbiano ricevuto il voto favorevole della maggioranza relativa dei presenti con diritto di voto. Ogni seduta è verbalizzata e distribuita in copia a tutti i membri del Comitato genitori.

Art. 9 Alle riunioni del Comitato possono partecipare, su invito del Presidente, anche membri esterni: docenti, studenti ed esperti.

Art 10 Il presente regolamento potrà essere successivamente modificato dalla maggioranza semplice dell'Assemblea, convocata con specifico ordine del giorno.

Il Segretario

Il Presidente

Il presente Statuto è allegato alla Carta dei Servizi ed al Regolamento di Istituto per farne parte integrante e sostanziale.

Stesura aggiornata al 21 novembre 2002.